



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

dott. Antonio Buccarelli	Presidente
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott.ssa Maura Carta	Consigliere
dott.ssa Rita Gasparo	Primo Referendario
dott. Francesco Liguori	Primo Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario
dott.ssa Iole Genua	Referendario (relatore)

nell'adunanza in camera di consiglio del **25 giugno 2024** ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere del comune di Besana in Brianza (MB)

VISTO l'articolo 100 della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*", in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva;

VISTA la nota prot. CdC. n. 7150 del 7 maggio 2024, pervenuta tramite il Portale Centrale Pareri, con la quale il sindaco del comune di Besana in Brianza ha rivolto alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia una richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, c. 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 118/2024 con cui la questione è stata assegnata alla Ref. Iole Genua per la trattazione nell'adunanza del 25 giugno 2024;

UDITA la relatrice, dott.ssa Iole Genua;

PREMESSO

Il sindaco del Comune di Besana in Brianza sottopone alla Sezione il quesito di seguito trascritto, concernente le modalità di gestione del servizio di distribuzione del gas naturale, dopo aver premesso una dettagliata esposizione della vicenda contrattuale intercorsa con il gestore del servizio, sfociata in un contenzioso giudiziale tuttora pendente. A conclusione della puntuale descrizione della dialettica nella quale il Comune si trova contrapposto al precedente gestore del servizio, la nota chiede, in definitiva, se ai fini della corretta applicazione dell'articolo 14, comma 7, del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, *“perdurando la morosità del concessionario il Comune possa dichiarare la decadenza del concessionario e procedere a nuovo affidamento, diretto o mediante gara, al fine di assicurare la continuità del servizio fino ad espletamento della gara bandita dall'Ente competente per l'Ambito territoriale minimo di cui all'art. 46-bis, comma 2, del D.L. n. 159/2007, conv. in L. n. 222/2007”*.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'esame delle richieste di parere avanzate dalle autonomie territoriali, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, presuppone che ne sia preliminarmente vagliata l'ammissibilità tanto sotto il profilo soggettivo quanto sotto quello oggettivo (cfr. delibere nn. 11/SEZAUT/2020/QMIG e 1/SEZAUT/2021/QMIG). Ciò in quanto l'esercizio della funzione consultiva attribuita alla Corte dei conti non integra un'attività di consulenza né a carattere generale né su singoli atti a favore degli apparati burocratici degli enti territoriali, bensì un'attività strumentale alla corretta interpretazione delle norme di contabilità pubblica che la Corte stessa, quale organo magistratuale, presta in posizione di neutralità ed indipendenza. L'ambito entro il quale può legittimamente esercitarsi detta funzione è stato tracciato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, che ha provveduto a delineare i presupposti di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell'ente e dell'organo richiedente) e oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, generalità ed astrattezza dello stesso, non interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti presso le altre magistrature delle richieste di parere (cfr. del. n. 11/SEZAUT/2020/QMIG).

Alla luce di tali coordinate interpretative, il quesito in esame, pur soggettivamente ammissibile, risulta oggettivamente inammissibile.

Ammissibilità soggettiva

La richiesta di parere è, quindi, ammissibile sotto il profilo soggettivo in quanto sottoscritta dal sindaco, rappresentante legale del comune.

Ammissibilità oggettiva

Di contro, l'istanza si discosta dai parametri di ammissibilità oggettiva, in quanto, oltre a non essere formulata in termini generali e astratti e a rappresentare una specifica vicenda contrattuale, richiede in maniera esplicita alla Corte un parere legale circa la scelta gestionale che il Comune intenderebbe perseguire, concernente l'eventuale decadenza del precedente concessionario in vista di un nuovo affidamento del servizio. La funzione consultiva intestata alla Corte dei conti, tuttavia, non può mai concretarsi in una forma di co-amministrazione incompatibile con la posizione di neutralità e di terzietà del giudice contabile (*ex plurimis*, SS.RR. in sede di controllo, delibera n. 54/CONTR/10). Sono pertanto inammissibili i quesiti, come quello in esame, che implicino valutazioni di casi o atti specifici, tali da determinare un'ingerenza della magistratura contabile nell'attività politica o gestionale dell'ente e, in ultima analisi, una relativa compartecipazione all'amministrazione attiva (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 5/AUT/2006). È stato evidenziato, al riguardo, come la dimensione discrezionale delle scelte, tanto a livello legislativo quanto a livello amministrativo, e l'autonomia organizzativa degli enti territoriali, delineino il diaframma che impedisce alla Corte dei conti di intervenire in funzione consultiva (del. n. 17/SEZAUT/2020/QMIG).

Nel tracciare il *discrimen* tra la funzione consultiva come voluta dal legislatore e una non consentita partecipazione della Corte dei conti ai processi decisionali di amministrazione attiva, pur tenendo conto del fatto che una richiesta di parere sottende sempre una fattispecie concreta che vede coinvolta l'amministrazione interrogante, la giurisprudenza ha chiarito che, ai fini dell'ammissibilità dei quesiti, occorre, in positivo, la prospettazione di un dubbio interpretativo e, in negativo, l'assenza di ogni tentativo di coinvolgere la magistratura contabile in un'attività di cura concreta dell'interesse pubblico.

Va anche evidenziato che la *ratio* della funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti risiede nell'intenzione del legislatore di orientare le autonomie territoriali verso la corretta applicazione della disciplina giuscontabile nell'ottica della sana gestione finanziaria; da ciò discende che detta funzione può legittimamente esercitarsi solo con riguardo a quesiti che pongano dubbi ermeneutici in materia di contabilità pubblica aventi carattere generale e che non può investire qualsiasi attività amministrativa dalla quale derivino in qualche modo riflessi di natura finanziaria-patrimoniale. Diversamente da quanto asserito dal Comune - ad avviso del quale il quesito riguarderebbe la materia della contabilità pubblica, in quanto dalla relativa soluzione potrebbero scaturire effetti sulle entrate comunali - il mero criterio dell'eventuale riflesso finanziario di un atto sul bilancio dell'ente è considerato dalla giurisprudenza riduttivo ed insufficiente a fondare la legittimazione della Corte in funzione consultiva (cfr. Sez. Autonomie, delibera n. 24/SEZAUT/2019/QMIG).

Sulla base delle considerazioni sin qui esposte, il Collegio ritiene che il quesito posto - nel quale non è dato scorgere alcuna questione ermeneutica dubbia in materia di contabilità pubblica, ma solo una richiesta di vaglio preventivo delle operazioni che l'amministrazione intende porre in essere - sia inammissibile sotto il profilo oggettivo, con conseguente preclusione dell'esame nel merito della questione. Solo all'ente locale competono, infatti, il potere e la responsabilità di assumere ogni determinazione in ordine alle modalità di gestione del servizio di distribuzione del gas, procedendo alla valutazione degli elementi di fatto e di diritto rilevanti.

Va anche ribadito, da ultimo, che la funzione consultiva di questa Corte non può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino situazione giuridiche - come quella descritta dal Comune interrogante - suscettibili di valutazione ad opera di altri organi giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria). La funzione consultiva del giudice contabile, infatti, non deve in alcun modo interferire o sovrapporsi a quella degli altri organi giudiziari (cfr. Sez. Autonomie, delibera n. 24/SEZAUT/2019/QMIG).

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia - dichiara il quesito formulato dal comune di Besana in Brianza inammissibile sotto il profilo oggettivo. Dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa al comune a cura della Segreteria.

Così deciso nella camera di consiglio del 25 giugno 2024.

Il Relatore
(Iole Genua)

Il Presidente
(Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il

28 giugno 2024

Il funzionario preposto f.f.

(Aldo Rosso)